

# I rischi e le criticità non bloccano la fattibilità del piano di risanamento

## Il controllo

**I giudici devono limitarsi a verificare che non sia manifestamente inidoneo**

La fattibilità economica del piano di concordato di gruppo con continuità aziendale non può essere esclusa dal tribunale in presenza di criticità e rischi rilevati dai commissari giudiziali tali da richiedere verifiche costanti sugli eventuali scostamenti dei risultati di gestione rispetto alle stime poste a base della proposta, perché l'articolo 47, comma 1, lettera b) del Codice della crisi si limita a richiedere una verifica di non manifesta inidoneità alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali.

Nel decreto del 5 dicembre 2023 i giudici bolognesi danno applicazione all'orientamento giurisprudenziale che fa del concordato con continuità una procedura concorsuale nella quale i creditori possono sopportare entro certi limiti un residuo rischio di impresa, per conservare la prospettiva di una maggiore soddisfazione delle proprie pretese rispetto agli effetti ulteriormente depauperanti che derivano dal blocco delle attività e dalla statica liquidazione dei beni residui.

Anche in tempi recenti Cassazione 1703 /2023 ha ribadito principi già elaborati sotto la vigenza della legge fallimentare, che prevedeva il concordato ma non il concordato di gruppo, e che con l'articolo 186-bis aveva introdotto un regime di favor

per la continuità aziendale.

Per quanto rigorosa, la verifica della fattibilità "in concreto" deve limitarsi ad un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici sulla idoneità della proposta di piano a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità, alla luce delle cautele previste per evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale.

Ma il sindacato del tribunale deve fermarsi se dalle attestazioni e dal piano non emergano profili di implausibilità o elementi che facciano ritenere la proposta del tutto priva di ragionevoli chance di successo (Cassazione 21864/2023).

Resta invece riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile rispetto all'alternativa fallimentare, sebbene caratterizzata da profili di incertezza sull'andamento gestionale previsto e quindi da variabili di rischio in ordine alla realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione di ciascuna pretesa.

Nel concordato di gruppo valutato dal Tribunale di Bologna è stata esclusa la manifesta inattitudine del piano a conseguire gli obiettivi della procedura perché, a fronte della maggiore aleatorietà e rischiosità di un percorso che implica la prosecuzione post omologa dell'attività di impresa, esso presentava il vantaggio di porre sul mercato il risultato di un'attività di ristrutturazione non solo finanziaria, ma anche e soprattutto industriale, delle imprese debitorie.